

# FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di  
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

## CONTO CORRENTE YOUBANKING CONTACT CENTER

- Clienti Consumatori -  
- Giovani - Famiglie con operatività bassa -  
Famiglie con operatività media - Famiglie con operatività elevata -  
Pensionati con operatività bassa - Pensionati con operatività media

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

### CHE COS'È IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.

Particolarità: Conto Corrente YouBanking è riservato esclusivamente alla sottoscrizione online da parte di nuovi clienti privati<sup>1</sup>. Il conto prevede, solo per i Dossier Titoli collegati, la gratuità delle spese di custodia e amministrazione (senza limiti di tempo) e la gratuità dell'imposta di bollo (a carico banca fino al 31/12/2017 fino a 2.000,00 € annui). E' possibile sottoscrivere alle condizioni previste dal pacchetto: una YouCard, due carte bancomat, una CartaSi e tre dossier titoli. Il conto include, infine, l'opportunità di sottoscrivere il Mutuo BCE e il Prestito BCE Light, caratterizzati dall'indicizzazione al Tasso di Rifi naziamento Principale della Banca Centrale Europea e dall'azzeramento delle spese di incasso rata (per maggiori dettagli sulle condizioni economiche dei servizi indicati, si rimanda agli specifici fogli informativi). E' possibile aprire un Conto Corrente YouBanking direttamente dal servizio di home banking YouWeb con l'utilizzo della firma digitale remota. Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche dei servizi indicati e di quelli eccedenti i limiti previsti per il pacchetto, si rimanda agli specifici fogli informativi.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet [www.fitd.it](http://www.fitd.it)), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a \_\_\_\_\_ euro.

<sup>1</sup> Per nuovi clienti si intendono soggetti privati privi da sempre di rapporti di conto corrente aperti su qualsiasi banca o che comunque abbiano provveduto alla chiusura di tali rapporti entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dello Statuto del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" sono esclusi dalla tutela:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici,
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013,
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale,
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (bail-in) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i \_\_\_\_\_ euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet \_\_\_\_\_.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il Conto di Base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più: la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it), sul sito della banca \_\_\_\_\_ e presso tutte le filiali della banca.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

### QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO CORRENTE YOUNKING

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

PROFILO	SPORTELLLO	ONLINE
Giovani (164 operazioni annue)	Non adatto	€
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni annue)	Non adatto	€
Famiglie con operatività media (228 operazioni annue)	Non adatto	€
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni annue)	Non adatto	€
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni annue)	Non adatto	€
Pensionati con operatività media (189 operazioni annue)	Non adatto	€

Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge pari a euro 34,20, gli



eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.  
 I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi – stabiliti dalla Banca d'Italia – di conti correnti privi di fido.  
 Per saperne di più: [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)

## QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il documento *Informazioni europee di base sul credito ai consumatori* oppure il documento informativo relativo all'apertura di credito.

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi rivolgendosi alle Filiali della Banca.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"** e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto.

VOCI DI COSTO			
		Spese per l'apertura del conto	€
SPESE FISSE	Gestione liquidità	Canone annuo	€
		Numero operazioni incluse nel canone annuo	Illimitate
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	€
	Servizi di pagamento	Canone annuo carta di debito nazionale (circuito Pagobancomat)	€
		Canone annuo carta di debito internazionale (circuito Maestro)	
		Canone annuo carta di credito	€
		Canone annuo carta multifunzione	Prodotto non disponibile
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	€ - Internet banking € - Phone banking
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al costo dell'operazione)	<u>sportello</u> € <u>on line</u> €
		Invio estratto conto c/c	<u>sportello</u> € <u>on line</u> €

	Servizi di pagamento	Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia	€	
		Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia	€	
		Bonifico verso Italia con addebito in c/c	<u>sportello</u> €	<u>on line</u> €
		Domiciliazione utenze	€	
<b>INTERESSI SOMME DEPOSITATE</b> <sup>2</sup>	Interessi creditor	Tasso creditore annuo nominale	%	
<b>FIDI E SCONFINAMENTI</b> <sup>3</sup>	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	pari a %	
		Commissione omnicomprensiva	Corrispettivo di disponibilità creditizia % (valore annuo calcolato giornalmente sull'importo dell'affidamento accordato)	
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	+ pari a % % di maggiorazione oltre fido	
		Commissione di istruttoria veloce	Non applicabile	
	Sconfinamenti in assenza di fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	%	
		Commissione di istruttoria veloce	Non applicabile	
	<b>DISPONIBILITA' SOMME VERSATE</b>	Contanti/assegni circolari stessa banca	data operazione	
		Assegni bancari stessa filiale	data operazione	
Assegni bancari altra filiale		gg		
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia		gg		
Assegni bancari altri istituti		gg		

<sup>2</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile). La Banca e il Cliente, in alternativa ad un tasso "fisso", possono concordare un tasso di interesse "variabile" indicizzato a parametri di mercato (ad esempio EURIBOR A 3 MESI MEDIA DEL MESE PRECEDENTE (SU BASE 365), EURIBOR A 1 MESE MEDIA DEL MESE PRECEDENTE (SU BASE 365), ecc.).

Qualora il tasso di interesse come sopra determinato assuma un valore pari o inferiore a zero la Banca applicherà nei confronti del cliente il tasso minimo d'Istituto fino a quando lo stesso tasso non tornerà ad assumere un valore positivo garantendo comunque l'applicazione del tasso minimo d'Istituto.

<sup>3</sup> Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile). Qualora il parametro assuma un valore negativo, lo stesso parametro sarà convenzionalmente considerato pari a zero; per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca

### ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>SPESE TENUTA CONTO</b>	SPESE PER OGNI OPERAZIONE REGISTRATA IN CONTO	€
	CANONE / FORFAIT	€
	SPESE PER ELABORAZ. ED INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	€
	SPESE PER ELABORAZIONE ED INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	€
	SPESE PER ELABORAZIONE ED INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	€
	SPESE PER ELABORAZIONE ED INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA <sup>4</sup>	€
	IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	

<b>REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE</b>	TASSO ANNUO CREDITORE – NOMINALE	%
	RITENUTA FISCALE	pro tempore vigente

### ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE

Tipo di parametro	Data decorrenza	Valore
Euribor (*) – Euro Interbank Offered Rate – 3 mesi media % mese precedente (base 365)		%
		%
		%

(\*) Il tasso viene aggiornato mensilmente (con decorrenza inizio mese). Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente.

### CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

- Nessuna causale

<b>ALTRO</b>	PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	
	PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A CREDITO	
	PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	
	FREQUENZA DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO	
	FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	
	CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA <sup>5</sup>	%

<sup>4</sup> Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

<sup>5</sup> La voce di spesa denominata "corrispettivo di disponibilità creditizia (CDC)" troverà applicazione subordinatamente alla eventuale concessione e al perfezionamento di un'apertura di credito o di altra forma di affidamento utilizzabile a valere sul presente conto corrente. Verificandosi tale ipotesi, il CDC sarà determinato nella misura percentuale onnicomprensiva di cui sopra (pari a quella attualmente vigente e che potrebbe risultare diversa rispetto a quella effettivamente applicabile alla stipula dell'apertura di credito, essendo detta misura percentuale un parametro soggetto a mutamento da parte della Banca), in relazione all'importo ed alla durata dell'affidamento, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi e verrà applicato sull'intero importo di affidamento concesso, indipendentemente dall'effettivo prelievo delle somme e dalla durata dell'utilizzo. Nel contratto di "apertura di credito" sarà riportato, inoltre, un esempio numerico di applicazione del CDC riferito allo specifico finanziamento concesso.

### Recesso

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento a:

YouBanking – Via Per Vorno, 5/7 – 55060 Guamo – Capannori (LU), nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
- rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
  3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
  4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
  5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
  6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.
- Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

### Tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali

Per il conto corrente:

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

Per la carta prepagata: entro la giornata lavorativa nella quale il cliente comunica alla filiale la volontà di chiudere il rapporto contrattuale, salvo impedimenti tecnici.

Tali tempistiche non hanno effetto nel caso in cui il titolare del rapporto non provveda a sanare eventuali posizioni debitorie irregolari.

## Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo alla banca

- per lettera raccomandata A/R indirizzata a:
- per via telematica, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
- per posta elettronica certificata all'indirizzo

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche e integrazioni, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire uno dei detti procedimenti, o ad attivare un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

In relazione a questo prodotto/servizio il Cliente e la banca concorderanno di sottoporre le controversie che dovessero sorgere all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR.

Tuttavia, il Cliente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), rivesta la qualità di "consumatore" sarà tenuto a esperire il procedimento di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR, soltanto nel caso in cui il predetto Organismo sia presente nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, ossia nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore; pertanto, ove tale condizione non sia verificata, il Cliente che rivesta la qualità di "consumatore" potrà presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, restando comunque in sua facoltà di rivolgersi ugualmente al Conciliatore Bancario Finanziario o all'Arbitro Bancario Finanziario, senza tuttavia esservi tenuto.

### LEGENDA

<b>Canone annuo</b>	Spese fisse per la gestione del conto.
<b>Cliente al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Cliente consumatore</b>	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).

<b>Cliente non consumatore</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b>	<p>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</p> <p>Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in scoperto o extra-fido, che ecceda l' "importo minimo variazione saldo per tariffazione".</p> <p>La CIV è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative</li> <li>- operazioni di prelevamento</li> <li>- operazioni di acquisto titoli</li> <li>- emissione di assegni circolari</li> <li>- esecuzione bonifici anche tramite home banking</li> <li>- operazioni estero</li> <li>- R.I.D. / S.D.D.</li> <li>- utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca</li> <li>- richiamo effetti</li> <li>- operazioni di tesoreria</li> <li>- pagamento deleghe fiscali</li> <li>- imposta di bollo</li> <li>- ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto.</li> </ul> <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente). La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
<b>Commissione omnicomprensiva</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
<b>Disponibilità somme versate</b>	Indica il numero di giorni successivi alla data dell'operazione decorsi i quali il cliente può utilizzare le somme accreditate.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Frequenza di invio dell'estratto conto</b>	Indica la frequenza dell'invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.
<b>Indicatore Sintetico di Costo (ISC)</b>	<p>Rappresenta il costo indicativo annuo del conto, determinato in base ai profili di operatività individuati da Banca d'Italia. Per i conti correnti con un sistema di tariffazione forfetario (c.d. "a pacchetto") i profili di operatività tipo sono sei, mentre per i conti correnti "a consumo" il profilo è uno e fa riferimento a un'operatività tipo particolarmente bassa.</p> <p>L'ISC di ciascun profilo è calcolato sommando tutte le spese e le commissioni (sia fisse che variabili) previste dal conto corrente, mentre non entrano nel computo gli oneri fiscali e gli eventuali interessi maturati sul conto.</p>
<b>Numero operazioni gratuite incluse nel canone/forfait</b>	Indica il numero di operazioni (effettuate nel periodo di liquidazione previsto) ricomprese gratuitamente nel costo del canone/forfait.
<b>Saldo disponibile</b>	Somma disponibile sul conto, che il cliente può utilizzare.
<b>Saldo liquido</b>	Importo che si ottiene sommando algebricamente tutte le operazioni che hanno valuta matura ad una certa data.



<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare a fronte di un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) impartito dal cliente in assenza di disponibilità sul suo conto corrente. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Scoperto</b>	Termine che identifica lo sconfinamento in assenza di fido.
<b>Spese annue per conteggio interessi e competenze</b>	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
<b>Spese per invio estratto conto</b>	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
<b>Spese per elaborazione ed invio trasparenza</b>	Spese per l'elaborazione produzione ed invio delle comunicazioni inerenti la trasparenza, distinguendo tra forma cartacea e forma elettronica (es. tramite canale internet).
<b>Spese per singola operazione non compresa nel canone</b>	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Valuta sui prelievi</b>	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
<b>Valuta sui versamenti</b>	Indica il numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.